

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 276)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Modifica dell'articolo 9, paragrafo 4, del « Regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

ONOREVOLI SENATORI. — La norma di cui al paragrafo 4) del vigente articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, non si adegua alle effettive situazioni, specie nel caso dei fabbricati di vecchia costruzione, che di fatto costituiscono ancora una cospicua parte del patrimonio immobiliare.

È noto come i proprietari ed i gruppi condominiali cerchino di incrementare la consistenza di questi immobili, migliorandone la distribuzione interna ed il finimento, nonché dotandoli di moderni servizi igienici, di riscaldamento e di ascensori, cioè di apparecchiature che vanno ormai considerate non più alla stregua di accessori voluttuari,

bensì come espressioni elementari dell'odierno viver civile.

Il limite di altezza di tali fabbricati spesso è superiore a quello previsto dalle norme in vigore per l'impianto di ascensori, determinando inconvenienti e difficoltà in sede di rilascio di certificato di idoneità. Il presente disegno di legge, già presentato nella decorsa legislatura, propone una modifica della normativa in vigore, prescrivendo modalità per la buona funzionalità delle apparecchiature in parola, in ordine ad un inderogabile concetto di sicurezza.

Attesi gli obiettivi motivi a base dell'invocato provvedimento, si confida nell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il punto 4) dell'articolo 9 del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, è sostituito dal seguente:

« 4) Gli impianti installati nelle costruzioni che abbiano oltre dieci altezze fuori terra (pianterreno e 9 piani) e gli impianti installati all'interno di edifici industriali devono avere il vano di corsa completamente chiuso in muratura, o in vetro cemento temperato, o in lamiera, secondo quanto è prescritto dal paragrafo 1) del presente articolo. Detto vano di corsa deve essere comunicante alla sommità direttamente con l'aria libera mediante un condotto fumario di sezione non inferiore a 9 decimetri quadrati. Per detti impianti le porte dei piani devono essere metalliche. È consentito rivestirle di materiali pregiati leggeri, come alluminio o laminati plastici. È consentito che le porte dei piani e quelle di cabina siano munite di finestra con vetro fisso di sicurezza, secondo quanto è prescritto dagli articoli 14 e 15. Per gli impianti installati o da installare in vano scala, con speciale riferimento alle installazioni in edifici di vecchia costruzione o antichi, il vano di corsa potrà avere protezione in rete o griglie o traforati metallici o vetro di sicurezza secondo quanto viene prescritto negli articoli 20 e 21 ».